ACCORDO TERRITORIALE SPERIMENTALE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE NELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Il giorno 31 Gennaio 2018 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Vicenza in Via Faccio, 38 - Vicenza

Tra

L'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia, rappresentata dal Direttore Ernesto Boschiero, assistito da Mirka Pellizzaro e Alessandro Marchese,

E

Le Organizzazioni Sindacali:

FILCAMS CGIL rappresentata dal Segretario Generale Alessio Odoni e il Segretario Antonio Cunsolo.

FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Battista Comiati e il segretario Vittorio Gallo.

UILTUCS UIL rappresentata dal Segretario Generale Roberto Frizzo e il segretario Gherardo Casarotto

PREMESSO

- Che l'accordo regionale Veneto Confcommercio – Filcams CGIL Fisascat CISL Uiltucs UIL 25 luglio 2017 prevede che le parti si attivino localmente per favorire la sottoscrizione di accordi di secondo livello;
- Che le parti intendono dare la possibilità ai lavoratori e alle imprese di accedere ai vantaggi previsti dalla normativa vigente in merito alla detassazione/decontribuzione anche attraverso l'introduzione di piani di welfare;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Piani di Welfare aziendale.

Le parti, allo scopo di dare la possibilità di introdurre misure di welfare aziendale, stabiliscono che il premio di cui all'art. 8) non debba essere erogato da parte delle aziende che istituiscano, entro il 31 marzo di ogni anno un piano di welfare aziendale per l'anno in corso rispetto al quale i lavoratori abbiano manifestato consenso unanime e vincolante.

2) Caratteristiche del piano

Ai fini di cui al precedente Art. 1) il piano di welfare aziendale dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- Il piano deve essere esteso a tutti i lavoratori in forza che possano vantare un'anzianità

aziendale di dodici mesi nell'anno civile precedente (1 gennaio-31 dicembre);

- Il plafond minimo messo a disposizione di ciascun lavoratore non potrà essere inferiore a **strumenti di "welfare" del valore di 180 euro** da riproporzionarsi per i lavoratori part-time.
- Il plafond dovrà essere utilizzato entro il 15 dicembre dello stesso anno;
- Il piano di welfare dovrà essere aggiuntivo rispetto alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi;
- Il valore dei beni e servizi attribuiti al lavoratore dovrà venir mensilmente riportato nel Libro Unico del Lavoro.

Le parti convengono che il valore degli strumenti di Welfare non ha incidenza su qualsivoglia istituto retributivo del lavoratore beneficiario, sia diretto, indiretto e differito ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Le aziende dovranno, entro il 20 marzo di ciascun anno, comunicare alle parti firmatarie (Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL e Confcommercio) il presente accordo l'intenzione di introdurre piani di welfare.

Con separato protocollo tecnico saranno concordate le modalità di gestione dei dati ricevuti **all'indirizzo PEC entebilateralevi@legalmail.it** e la modulistica di comunicazione.

Le Organizzazioni Sindacali potranno attivarsi entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione per richiedere un incontro/assemblea.

Art. 3) Strumenti di welfare aziendale.

Il piano di welfare dovrà prevedere la messa a disposizione di alcuni degli strumenti di "welfare" di seguito elencati.

- Incremento delle prestazioni di previdenza complementare, di natura negoziale, prevista dalla contrattazione;
- Servizi di educazione e istruzione riferiti alla prima infanzia, compresi i servizi integrativi di mensa;
- Servizi di educazione e istruzione riferiti all'infanzia e all'adolescenza;
- Servizi di educazione e istruzione, compresa l'iscrizione a scuole di lingue private e a corsi per l'ottenimento di attestati e/o qualifiche professionali;
- Servizi per la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali;
- Attività di natura ricreativa;
- Fruizione di borse di studio a favore dei familiari;
- Servizi di assistenza sociale, anche domiciliare, ai familiari anziani, disabili, o non autosufficienti;
- Ulteriori prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle attualmente previste e disciplinate

dalla contrattazione collettiva nazionale;

- Servizi per la salute della persona;
- Servizi per il benessere psicofisico della persona;
- Altre prestazioni previste dall'art. 51 TUIR ovvero beni e servizi in natura nei limiti di cui all'Art. 51, comma 3 del TUIR.

Si conferma che il costo massimo a carico dell'azienda non può superare il plafond individuale stabilito nel piano welfare.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo è parte integrante del Contratto Integrativo Provinciale settore Terziario del 13/09/2013 e segue la stessa durata e modalità di disdetta.

La disdetta del presente accordo vale quale simultanea disdetta del Contratto Integrativo Provinciale.

Le parti, qualora intervengano provvedimenti legislativi in materia di welfare che impattino sull'applicazione del presente accordo, si ritroveranno per ricercare soluzioni condivise.

Copia del presente verbale di accordo sarà notificata alle sedi provinciali INPS e depositato in Modalità telematica al Ministero del Lavoro.

Le parti si impegnano a informare le imprese e i lavoratori dando ampia diffusione del presente accordo.

CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia – Provincia di Vicenza
Direttore Ernesto Boschiero
Mirka Pellizzaro
Alessandro Marchese

FILCAMS CGIL
Alessio Odoni
Antonio Cunsolo

FISASCAT CISL
Giovanni Battista Comiati
Vittorio Gallo

UILTUCS UIL
Roberto Frizzo
Gherardo Casarotto